



diritto & religioni

Semestrale
Anno IX - n. 1-2014
gennaio-giugno

ISSN 1970-5301

17



LUIGI
PELLEGRINI
EDITORE

Diritto e Religioni

Semestrale
Anno IX - n. 1-2014
Gruppo Periodici Pellegrini

Direttore responsabile
Walter Pellegrini

Direttore
Mario Tedeschi

Segretaria di redazione
Maria d'Arienzo

Comitato scientifico

F. Aznar Gil, A. Autiero, R. Balbi, G. Barberini, A. Bettetini, F. Bolognini, P. A. Bonnet, P. Colella, O. Condorelli, P. Consorti, G. Dammacco, P. Di Marzio, F. Falchi, M. C. Folliero, A. Fuccillo, M. Jasonni, G. J. Kaczyński, G. Leziroli, S. Lariccia, G. Lo Castro, M. F. Maternini, C. Mirabelli, M. Minicuci, L. Musselli, R. Navarro Valls, P. Pellegrino, F. Petroncelli Hübler, S. Prisco, A. M. Punzi Nicolò, M. Ricca, A. Talamanca, P. Valdrini, M. Ventura, A. Zanotti, F. Zanchini di Castiglionchio

Struttura della rivista:

Parte I

SEZIONI

Antropologia culturale
Diritto canonico
Diritti confessionali

Diritto ecclesiastico
Sociologia delle religioni e teologia
Storia delle istituzioni religiose

DIRETTORI SCIENTIFICI

M. Minicuci
A. Bettetini, G. Lo Castro
M. d'Arienzo, V. Fronzoni,
A. Vincenzo
M. Jasonni, L. Musselli
G.J. Kaczyński, M. Pascali
R. Balbi, O. Condorelli

Parte II

SETTORI

Giurisprudenza e legislazione amministrativa
Giurisprudenza e legislazione canonica
Giurisprudenza e legislazione civile

Giurisprudenza e legislazione costituzionale e comunitaria
Giurisprudenza e legislazione internazionale
Giurisprudenza e legislazione penale
Giurisprudenza e legislazione tributaria

RESPONSABILI

G. Bianco
P. Stefani
L. Barbieri, Raffaele Santoro,
Roberta Santoro

G. Chiara, R. Pascali
S. Testa Bappenheim
V. Maiello
A. Guarino

Parte III

SETTORI

Lecture, recensioni, schede,
segnalazioni bibliografiche

RESPONSABILI

F. Petroncelli Hübler, M. Tedeschi

Comitato dei referees

Prof. Andrea Bettetini - Prof.ssa Geraldina Boni - Prof. Salvatore Bordonali - Prof. Orazio Condorelli - Prof. Pierluigi Consorti - Prof. Raffaele Coppola - Prof. Pasquale De Sena - Prof. Saverio Di Bella - Prof. Francesco Di Donato - Prof. Olivier Echappè - Prof. Nicola Fiorita - Prof. Antonio Fucillo - Prof. Federico Aznar Gil - Prof. Ivàn Ibàn - Prof. Pietro Lo Iacono - Prof. Dario Luongo - Prof. Agustin Motilla - Prof. Salvatore Prisco - Prof. Patrick Valdrini - Prof. Gian Battista Varnier - Prof. Carmela Ventrella - Prof. Marco Ventura.

Lecture

Percorsi dell'esercizio della libertà religiosa in Italia nell'età contemporanea

1. Pressoché in contemporanea sono apparse due monografie su cui è opportuno soffermare la nostra attenzione con una specifica lettura. Si tratta dei volumi di Alessandro Ferrari, *La libertà religiosa in Italia. Un percorso incompiuto*, Roma, Carocci, 2012 e di Michele Madonna, *Profili storici del diritto di libertà religiosa nell'Italia post-unitaria*, Tricase, Edizioni Libellula, 2012.

A tali testi si affiancano, per chi voglia approfondire, la ripresentazione di uno scritto di Giorgio Peyrot, pubblicato nel 1946 per chiedere ai Costituenti di affermare una libertà religiosa che in Italia sia uguale per tutti e senza discriminazioni (Giorgio Peyrot, *La libertà di coscienza e di culto di fronte alla Costituzione italiana*, a cura di Stefano Gagliano, Chieti, Edizioni GBU, 2013). Sempre nel filone di riflessioni sul tema della libertà religiosa nell'Italia del Novecento, ritengo di menzionare - per la corposa documentazione raccolta - anche l'opera di Paolo Piccioli, *Il prezzo della diversità. Una minoranza a confronto con la storia religiosa in Italia negli scorsi cento anni*, Napoli, Jovene, 2010.

Altri testi a cui fare riferimento, perché si collocano nel medesimo percorso, sono la monografia di Fortunato Freni, *La libertà religiosa tra solidarietà e pluralismo. Analisi e proposte sul modello di laicità "all'italiana"*, pubblicata a Napoli dall'Editrice Jovene nel 2013, e quella di Laura De Gregorio, edita a Tricase nel 2012 per i tipi delle Edizioni Libellula con il titolo: *La legge generale sulla libertà religiosa. Disegni e dibattiti parlamentari*; a cui aggiungere - ancora con quest'ultimo editore - la raccolta di una serie di scritti pressoché dimenticati di Luigi Luzzatti, in un'opera dal titolo: *Dio nella libertà. Scritti scelti su libertà religiosa e relazioni tra Stato e Chiesa*, questa volta a cura di Laura De Gregorio.

Andando a ritroso nel tempo troviamo che il tema fu maggiormente affrontato da posizioni di minoranza; ricordo come esempio ormai classico i *Quaderni del Ponte* dal titolo: *La libertà religiosa in Italia*, pubblicati a Firenze nel 1956 da "La Nuova Italia" editrice, che contengono una serie di contributi di: Aldo Capitini, *Il problema degli ex-preti*; Cesare Magni, *Incompatibilità dell'articolo 5 del Concordato con le norme della Costituzione*; Lamberto Borghi, *La violazione della libertà religiosa nella scuola*; Giorgio Peyrot, *Il problema delle minoranze religiose*.

Quelle che furono allora presentate sono situazioni talvolta lontane dal contingente e mutate nella sostanza, come nel caso delle minoranze religiose, per le quali, secondo Peyrot, si pone: "il problema di attuazione delle norme costituzionali, anzi, per meglio dire, esso si pone in termini di mancata applicazione delle disposizioni dettate dalla Costituzione in tema di libertà religiosa. In conseguenza la condizione giuridica di dette minoranze permane incerta, determinando uno stato di cose del tutto anomalo" (*coll. ult. cit.*, p.51).

Una attualità quella del pensiero del giurista di fede valdese testimoniata anche dal convegno dal titolo: *Giorgio Peyrot. Il giurista delle minoranze religiose*, i cui atti - a cura di Italo Pons e Giovanni B. Varnier - sono pubblicati a Genova nel 2013 da De Ferrari.

2. Dunque quello prospettato è uno stato di cose anomalo e aggiungo che, come vedremo dai due volumi in lettura, permane tuttora, sebbene per profili diversi.

Ad esempio, Alessandro Ferrari interpreta quello della libertà religiosa in Italia come un percorso incompiuto e per giungere a queste considerazioni ci fa attraversare un tratto di storia che prende avvio dall'età liberale.

È lo svolgimento storico che vede il superamento della mera tolleranza per sfociare nella libertà religiosa. Questo avviene tra un avvicinarsi di proclami di ideali separatistici e di una realtà connotata da cadute giurisdizionalistiche, il tutto aggravato dall'“inevitabile conflitto” tra lo Stato e la Chiesa per la questione di Roma.

Un conflitto che raggiunge un “accomodamento”, prima solo di diritto e poi anche di fatto, con la legge delle Guarentigie. In tal modo: “Tendenza separatista e approccio giurisdizionalista, i binari divergenti su cui marciava la politica di libertà religiosa dell'Italia liberale, trovarono, dunque, una non facile sintesi in una legge che, mentre rispettava fundamentalmente l'autonomia della Chiesa cattolica, libera di organizzarsi secondo i rigidi schemi del rinnovato accentramento pontificio, faceva salva, pur non senza qualche prevenzione di troppo, <l'opera di sorveglianza e di controllo dello Stato [F. Ruffini]> a fronte dei possibili sconfinamenti dell'azione ecclesiale nell'ordine della suprema autorità civile” (pp.19-20).

È opportuno ricordare che siamo ancora in una stagione nella quale prevale la tutela della libertà religiosa dei singoli, piuttosto che venire in evidenza le esigenze di una sua regolamentazione di ordine collettivo.

Solo più tardi, gli albori del Novecento lasciano intravedere una realtà decisamente diversa: quella che condurrà alla Conciliazione del 1929 ma anche alla fine dell'equilibrio liberale.

Già con l'esordio della politica ecclesiastica del fascismo e poi con i Patti lateranensi si determina un quadro di libertà religiosa formale destinato a protrarsi anche nel nuovo scenario favorito dalle libertà costituzionali del 1948.

Quest'ultimo prevede la costruzione di un nuovo ordine che ha come capisaldi gli articoli 7-8-19-20; ma per la verità se scaviamo in profondità è un nuovo che ha le proprie matrici nella cultura giuridica degli anni Trenta. Penso alla possibilità di raggiungere accordi con le confessioni religiose diverse dalla cattolica e anche il fatto che la cosiddetta costituzionalizzazione dei Patti del Laterano: “si ritrova già nel progetto di Costituzione della Repubblica sociale italiana redatto, tra il novembre e il dicembre 1943, da Carlo Alberto Biggini, ministro dell'Educazione della Repubblica sociale italiana, la cosiddetta Repubblica di Salò” (p. 43, nota 3).

3. Come sappiamo le novità costituzionali stentaronο ad affermarsi e, quindi, solo in anni a noi più vicini si passerà dalla promessa del diritto di libertà religiosa alla sua attuazione concreta (*Il diritto di libertà religiosa: dalla promessa all'attuazione*).

In proposito, centrali nella costruzione di Alessandro Ferrari appaiono i capitoli volti a delineare la contemporaneità, come: il tempo del pluralismo e delle intese; il modello italiano di fronte al cambiamento; l'impossibile supplenza tecnica da affidare al ruolo dei giudici. Intanto il 18 febbraio 1984 giungerà a compimento il lungo iter di revisione concordataria; così, “prudentemente presentato come una mera modifica del solo Concordato lateranense, l'Accordo del 1984 costituiva, in realtà, un'indubbia e ben più fondamentale novità, tanto da essere icasticamente definito dal volume della Presidenza del Consiglio che ne presentava la genesi e la complessa istruttoria come un vero e proprio <accordo di libertà>”.

Se quanto fino ad ora messo in evidenza ci presenta l'Ottocento come il secolo

della laicità e il Novecento come l'età della collaborazione, gli anni che stiamo attraversando sono più difficili da tratteggiare. È il tempo del pluralismo e delle intese, ma anche della specificità del modello italiano di fronte al cambiamento; un quadro dove che la religione rappresenta “un tratto costitutivo della sfera pubblica non è solamente un dato empirico facilmente riscontrabile nel paese ma anche un'evidenza da sempre riconosciuta dall'ordinamento giuridico dello Stato” (p.95).

Tuttavia di fronte all'affermarsi del pluralismo anche l'Italia conosce qualche sbandamento e la “risposta della politica italiana di fronte al pluralismo religioso collettivo e/o costituzionale si è, così, manifestata secondo due modalità principali: da una parte, in poco eclatanti comportamenti omissivi destinati, tuttavia, a costituire altrettanti granelli – o veri e propri grumi – di sabbia nel processo di costituzionalizzazione del diritto di libertà religiosa; dall'altra, più sporadicamente e in particolare con riferimento all'islam, in forme più visibili di attivismo dall'antico sapore giurisdizionalista ma che hanno finito per tradursi in atti sostanzialmente velleitari e di corto respiro, non riflettuti all'interno di una cornice organica sufficientemente credibile” (p. 96).

Un contesto che mostra in piena evidenza come “la prima omissione della politica italiana, ampiamente denunciata in dottrina ma anche dalla stessa giurisprudenza, è stata la deriva a cui si è abbandonato il sistema delle fonti del diritto de libertà religiosa. Stante l'indivisibilità dei due profili, tale omissione si è riverberata, con un effetto a cascata, sia sul profilo istituzionale sia su quello personale della libertà religiosa” (Id.).

Forse per mancanza di uno specifico orientamento di politica ecclesiastica italiana, “la stessa ordinaria amministrazione, quella che dovrebbe limitarsi ad applicare il diritto vigente, risente della medesima situazione di incertezza e disinteresse e procede con difficoltà, con scarso coordinamento tra tutti gli attori – anche governativi – coinvolti, affidata alla buona volontà dei singoli” (p. 97).

A questo punto il Ferrari delinea quella che egli definisce: *la piramide dei culti* e comprende anche il fatto che la discrezionalità di raggiungere le intese ex articolo 8, “pone gli esclusi in un'area di sostanziale non diritto” (p. 98) per l'impossibilità ad accedere alla normativa bilaterale.

“L'assenza di un organico diritto di libertà religiosa produce, così, una falsa rappresentazione dei rapporti tra diritto comune, diritto speciale e diritto specialissimo che fa sentire pesantemente i propri effetti sulla tutela, in particolare, dei profili collettivi della libertà religiosa. Infatti, anziché a un sistema orizzontale a cerchi concentrici, in cui il passaggio da un diritto all'altro è motivato dalle specifiche esigenze identitarie dei gruppi religiosi, il modello italiano dà vita a un sistema rigidamente verticale, a una vera e propria gerarchia piramidale tra le confessioni religiose che estende i suoi effetti a ogni livello dell'ordinamento” (pp.98-99).

A questo si aggiunga che la “piramide dei culti, infine, costituisce anche un edificio assai difficile da scalare. La salita da un piano all'altro dei suoi tre livelli richiede, infatti, ogni volta il passaggio sotto le forche caudine di una discrezionalità statale imprevedibile e sostanzialmente priva di controlli” (p.101). A questo c'è da aggiungere che tale “attrazione forzata verso il modello speciale ad alta discrezionalità previsto per i culti ammessi, nell'incidere pesantemente sulla libertà organizzativa dei gruppi religiosi, evidenzia un'ulteriore distorsione provocata dalle omissioni del legislatore statale” (p.103), chiamando in causa l'artico 20 della Costituzione, che “mira proprio, da un lato, a evitare discriminazioni basate sulla religiosità di un gruppo; dall'altro, a consentire alle realtà associative religiosamente connotate il libero ricorso a una serie indeterminata di tipologie organizzative, senza costringerle entro i rigidi confini istituzionalistici e ordinali delle confessioni religiose regolate dall'art. 8 Cost.” (Id.).

4. Diverso è il caso di quello che troviamo definito come il *paradigma islamico*, che nell'intero Occidente sta mettendo in gioco quell'equilibrio conseguito dopo secoli di lotta tra religione e Stato con il superamento della "territorializzazione" del "diritto religioso" [in proposito si veda (segnatamente a pag. 92) Francesco Alicino, *Religione e costituzionalismo occidentale. Osmosi e reciproche influenze*, in *Tradizioni religiose e tradizioni costituzionali. L'Islam e l'Occidente*, a cura di Carmela Decaro Borrella, Roma, Carocci, 2013].

"Lo statuto giuridico dell'islam, lungi dal costituire un'eccezione di per sé ingovernabile da parte del diritto statale, rappresenta, piuttosto, un ottimo rivelatore della distanza che le omissioni della politica hanno creato tra diritto di libertà religiosa garantito dalla Costituzione e la sua concreta realizzazione. La presenza musulmana, infatti, favorisce l'emersione delle contraddizioni di un sistema sospettoso nei confronti di un effettivo pluralismo e incapace di trovare, tra un diritto specialissimo assai discrezionale e un diritto comune ricco di potenzialità ma tendenzialmente cieco di fronte alla diversità religiosa, un equilibrio in grado di assicurare alla libertà religiosa una tutela ragionevole.

Sono proprio le caratteristiche di questa religione, estranea al paradigma confessionale a un tempo dualista e gerarchico offerto dal modello cattolico, a rendere più evidenti le controindicazioni di un diritto di libertà religiosa troppo sbilanciato sulle due estremità della piramide dei culti" (pp.103-104).

Ne consegue, come osserva ancora il Ferrari, che fino ad ora si è trascurato "un approccio più attento ai concreti bisogni delle comunità musulmane sparse sul territorio", per cui non è un caso che "l'unico ente morale musulmano riconosciuto in base della normativa sui culti ammessi, il Centro islamico culturale d'Italia, meglio conosciuto come la "Grande Moschea di Roma", sia più prossimo a un ente politico straniero che a una vera e propria organizzazione religiosa" (p.105).

Sempre procedendo per sintesi, gli ultimi due capitoli del volume, il 9 (*Il diritto di libertà religiosa di una nazione-Stato: le "invarianti" e il ruolo della Chiesa cattolica*) e il 10 (*Epilogo. Diritto di libertà religiosa, specialità e secolarizzazione*) sono volti a prendere in esame la realtà contemporanea. Un quadro che evidenzia la "perdurante difficoltà ad attuare" quella "direttiva pluralista iscritta nel patrimonio costituzionale e, in strettissima connessione, la progressiva perdita di visibilità, di pertinenza politica e poi giuridica, della libertà religiosa come diritto fondamentale" (p.155).

In più il riconoscimento della laicità "quale principio supremo dello Stato-ordinamento avrebbe avuto come esito da un lato "quello della promozione delle confessioni pattizie" e dall'altro la "promozione del pluralismo culturale- ma non confessionale - ... facilitando, di conseguenza, una vera e propria mimetizzazione del religioso agli occhi del diritto. Parrebbe, cioè, che aver tradotto la laicità con 'pluralismo confessionale e culturale' abbia davvero prodotto un'endiadi capace di neutralizzare la specificità religiosa secolarizzando, così, in radice, il principio di laicità stesso" (p.155). Giungendo alla conclusione che "anche la tutela più collettivamente orientata, anche l'approccio più 'nazionalista' e politicamente accomodante, se staccato da una visione chiara e organica di un diritto di libertà religiosa universalmente inteso, finisce per alimentare, soprattutto, un sempre più marcato e incontrollabile individualismo che, staccandosi dalla matrice personalista, ha ormai assunto il ruolo di vero e proprio nemico intimo della democrazia" (p.158).

5. Prendendo ora in esame la monografia di Michele Madonna, ricordo che essa fa seguito ad una voce enciclopedica (*Breve storia della libertà religiosa in Italia. Aspetti*

giuridici e problemi pratici) apparsa nel volume *Cristiani d'Italia. Chiese, Società, Stato. 1861-2011*, a cura di Alberto Melloni, Roma, Istituto della Enciclopedia Italiana, 2011, pp.721-731) e si articola in due grandi capitoli: *La libertà religiosa nello Stato liberale e durante il fascismo; La libertà religiosa e libertà delle confessioni nell'Italia repubblicana* e si propone di focalizzare l'attenzione "sull'emergere e sul diverso atteggiarsi del diritto di libertà religiosa nell'ordinamento italiano dal Risorgimento ai nostri giorni, con speciale riferimento alla condizione giuridica delle minoranze religiose" (p.9).

Questo con riferimento al fatto che il diritto di libertà religiosa "deve essere studiato anche nella sua pratica attuazione, al di là dei riconoscimenti e (dis)conoscimenti normativi, alla luce delle complesse e cangianti dinamiche della società civile, di cui lo Stato è solo un <aspetto>, che non la <esaurisce>, così come <il diritto non esaurisce la serie delle norme che operano in seno a quella società>[A.C. Jemolo]" (p.11).

6. L'esordio parte da un richiamo al 1848 e, in particolare, dalla chiara affermazione confessionista contenuta nell'articolo 1 dello Statuto, che tuttavia non impedi un pressoché immediato sviluppo della legislazione in senso all'eguaglianza dei cittadini a prescindere dalla loro appartenenza confessionale. Una svolta che spiega come mai subito dopo la concessione dello Statuto Cavour, dalle pagine del periodico *Il Risorgimento*, "si dichiara alquanto deluso dal mancato riconoscimento costituzionale della piena <libertà dei culti>, principio che, a suo avviso, non dovrebbe essere introdotto <nella costituzione di un popolo altamente civile> per <via indiretta>, ma proclamato come <una delle basi fondamentali del patto sociale>" (p.15).

La libertà religiosa da sola non fu tuttavia sufficiente perché sia prima che dopo la proclamazione dello Stato unitario la politica ecclesiastica sabauda fu "fortemente condizionata dal conflitto con la Chiesa" (p.18) e dall'intervento del legislatore di "ridurre gli indici di confessionismo in senso cattolico nell'ordinamento" (p.19). per cui si può quindi osservare che a "ben vedere, nel periodo liberale, manca un'esplícita enunciazione positiva sul piano normativo del diritto di libertà religiosa a livello individuale e collettivo" (p.22).

Tuttavia quello sopra richiamato fu un quadro destinato a cambiare e "dopo gli anni del 'dilaceramento', si assiste ad una progressiva 'normalizzazione' dei rapporti tra Stato italiano e Chiesa cattolica, con una sorta di conciliazione 'silenziosa' o 'ufficiosa'. Giovanni Giolitti, il più importante protagonista della politica nazionale dalla fine dell'Ottocento fino alla crisi dello Stato liberale, concepisce Stato e Chiesa come istituzioni procedenti su due linee parallele, destinate quindi a non incontrarsi mai in una conciliazione formale, ma neppure a vivere in un perenne conflitto politico ed ideologico" (p.23).

Dopo la grande guerra e con il consolidarsi del nuovo regime che cerca il consenso della Chiesa, si tornerà ad una politica di "riconfessionalizzazione" dello Stato in senso cattolico e – come scrisse Jemolo – "proprio dalle lontane <radici> confessioniste dello Statuto albertino, che sembravano <disseccate>, potrà rifiorire, con l'avvento del fascismo, un <nuovo confessionismo>, che si rivelerà nel tempo ben più lesivo per la libertà religiosa" (p.25).

7. In modo agile ma esaustivo il profilo tracciato nel volume di Michele Madonna giunge a prendere in esame il Concordato del 1929, in cui "è presente anche un <indirizzo giurisdizionalista>, non del tutto rispettoso della *libertas Ecclesiae*" (p.27), mentre ancora una volta si evidenzia come l'articolo 5 dell'accordo concordatario risulti particolarmente lesivo della libertà di coscienza.

Anche le norme sulle comunità israelitiche –conosciute con il nome di legge Falco dal nome dell'ecclesiasticista Mario Falco che collaborò in modo deciso alla loro genesi– appaiono poco coerenti con il diritto di libertà religiosa, laddove viene previsto per i fedeli di religione ebraica il principio dell'appartenenza obbligatoria alle comunità (cfr. p.34).

C'è da aggiungere che il tema della politica ecclesiastica del regime verso i culti acattolici risulta articolato e più complesso di come possa apparire ad un semplice esame del quadro normativo (in proposito mi permetto di rinviare al mio saggio dal titolo: *Fascismo e minoranze religiose: linee di una ricerca*, apparso negli *Scritti in memoria di Pietro Gismondi*, vol. II, t. 2, Milano, Giuffrè, 1991, pp. 463-490). Per contro si è concordi nel ritenere che la “situazione per la libertà religiosa muta in peggio nell'ultimo periodo del regime, negli anni immediatamente precedenti e durante la seconda guerra mondiale” (p. 41).

8. Il secondo capitolo del volume in lettura affrontata il tema della libertà religiosa e libertà delle confessioni nell'Italia repubblicana e costituisce la parte centrale dell'intera opera.

L'indagine prende avvio dalla genesi delle disposizioni costituzionali in tema di libertà religiosa nel periodo dell'Assemblea costituente per arrivare alla prima attuazione per via giurisprudenziale dei principi costituzionali. Sopraggiungerà poi la svolta conciliare del Vaticano II e, successivamente, non senza difficoltà si spianerà la strada all'accordo di Villa Madama del 1984.

Nella conclusione l'Autore, dopo aver considerato la via giurisprudenziale di attuazione dei principi della Costituzione, ritorna su questi itinerari e sembra indicare la strada da percorrere nel proporre una rinnovata attenzione al ruolo della giurisprudenza costituzionale (cfr., pp.85-93).

“In tale situazione di “*impasse* legislativa”, è ancora una volta la giurisprudenza della Corte Costituzionale a dare risposta ai più importanti ‘problemi pratici’ della libertà religiosa”(p.85).

di fronte al fenomeno islamico e all'istituzione di una Consulta, poi Comitato per l'islam italiano osservo che a suo tempo non avanzai quelle critiche che invece sarebbero state meritate per il solo fatto che non volevo che la mia sembrasse una ostilità preconcetta. I fatti hanno rivelato che lo strumento è vecchio e l'albero è sterile (cfr., p.81).

Il volume termina con alcune pagine di *Osservazioni conclusive*, che (dopo aver seguito la ricostruzione storico-giuridica dei problemi della libertà religiosa in Italia) si propongono di formulare “qualche osservazione in prospettiva, volgendo lo sguardo all'orizzonte che ci attende”(p. 111).

Un orizzonte che sembra essere quello della collaborazione nella separazione, soprattutto auspicando ancora una volta “adeguati interventi legislativi”, che possano essere idonei ad incidere sia “nel diritto comune a tutti senza distinzioni di credi in materia religiosa” sia “nel diritto speciale ecclesiastico comune a tutte le fedi, convinzioni e culture”.

Le due opere di Ferrari e di Madonna sono completate da un'ampia bibliografia sulla libertà religiosa in Italia; in un caso ordinata alfabeticamente (pp. 159-173), nel secondo caso articolata cronologicamente dal 1861 al 2011.

Giovanni B. Varnier